



Comune di Roseto degli Abruzzi

Provincia di Teramo

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC)**

COMPONENTE TARI



TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i..
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa sul duplice presupposto impositivo costituito dal possesso di immobili (collegato alla natura ed al valore) e all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

ART. 3

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i.;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.



TITOLO 2 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 4 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, identificati nel presente regolamento.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati nel presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilabili al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati ad abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 5 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;



- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le seguenti sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;



- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

6. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:


- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà **tra i componenti del nucleo familiare e/o tra coloro che detengono in comune i suddetti locali od aree** nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e



per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 7

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione, a prescindere dall'effettivo utilizzo, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, *come a titolo esemplificativo*:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
 - b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree adibite in via esclusiva al transito (spazi di manovra) o alla sosta gratuita dei veicoli, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati.
 - g) gli immobili - utenze non domestiche - privi di arredo e contratti di fornitura di servizi a rete e in assenza di atti assentiti o autorizzazioni anche taciti allo svolgimento di attività;
 - h) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle



attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;

- i) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e comunque tutti i locali con altezze effettive inferiori a m 1,5;
- j) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie), con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Per le utenze domestiche, anche in assenza di utenze o di arredi, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. Alle utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi) viene applicata una tariffa corrispondente alla quota fissa della categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504 e s.m.i.

2. La superficie calpestabile è misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte che abbia un'altezza non superiore a mt. 1,50.

3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile è rideterminata, a regime, dall'80% della superficie catastale di cui ai criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138 (catasto metrico).

4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.



5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella in cui si producono rifiuti speciali pericolosi non assimilabili a quelli urbani.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali direttamente funzionali all'esercizio dell'attività, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, per l'area esterna si calcola una superficie pari a mt. sei di larghezza per cinque metri di lunghezza su ambo i lati di ciascuna colonnina di erogazione (30 mq.), salvo minori superfici rilevabili sul posto, come ad es. serie di colonnine allineate (In tal caso si considera sempre la larghezza di mt. 6 e i 5 metri di lunghezza si aggiungono a quella effettiva delle colonnine allineate). Le attività situate nell'area distributore di carburante relative a bar, autolavaggio, officina ecc...non direttamente collegate al servizio di erogazione del carburante, sono assoggettate a separata tassazione.

ART. 10

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani (rifiuti pericolosi), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati (pericolosi), stante la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche, fermo restando la piena assoggettabilità dei restanti ambiti di cui si compone la struttura (deposito prodotti finiti, mense, servizi ecc...):



Tipologie attività	% di riduzione
Gommista	80
Officina per riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto e simili	60
Officina di carpenteria metallica, impiantistica e settore edilizia e simili	60
Tipografia, serigrafia, stamperia, vetreria e tipolitografia e simili	60
Attività di lavanderia, tintoria e simili;	60
Autocarrozzeria e falegnameria, verniciatore in genere, laboratorio ceramiche e simili	50
Studio medico e dentistico, laboratorio di analisi, radiologico, odontotecnico e simile	30
Struttura ospedaliera-sanitaria, istituto di cura pubblico e privato e simili	30

3. In caso la produzione di rifiuti speciali non assimilati (pericolosi), non rientri tra le attività individuate nella tabella che precede, è applicata la riduzione corrispondente all'attività ad essa più simile in termini di produzione quantitativa di tali rifiuti.

4. Per fruire dell'esclusione/abbattimento prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, pericolosi non assimilabili), distinti per codice CER;

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di



riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 e s.m.i., le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e assimilati almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. E' riportato a nuovo nel Piano finanziario successivo lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo TARI, al netto del tributo provinciale di cui all' art. 1, comma 666 della Legge 27/12/2013, n. 147, sia in caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato sia in caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
3. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione redatta a cura dell'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e assimilati I servizio, nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'organo competente all'approvazione.



5. Tutti gli uffici comunali interessati, ed in particolare il settore ambiente, sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

6. Nelle more della revisione del regolamento cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni 2014 e 2015, i coefficienti minimi di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato decreto possono essere *ridotti del 50%* e *quelli massimi* ivi indicati possono essere aumentati del 50 per cento in sede di determinazione delle tariffe mentre i coefficienti di cui alla tabella 1a del medesimo allegato 1 possono non essere presi in considerazione.

7. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime, a loro volta, suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle 3a e 4a del DPR 158/99, così come adeguate per gli anni 2014 e 2015 dall'articolo che precede ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, in sede di prima applicazione, il riparto è effettuato in rapporto al gettito TARSU 2013 distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, tab. 1a del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con



le modifiche introdotte nel presente regolamento, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4. Per gli anni 2014 e 2015 i coefficienti di cui alla tabella 1a, dell'allegato 1, al DPR 158/1999 possono non essere presi in considerazione in sede di determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.

ART. 15.

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. collaboratrici familiari, assistenti che dimorano presso la famiglia.

2. I soggetti residenti e non residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

-il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;

-il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente;

-il soggetto sia persona ospitata presso centri di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;

-il soggetto abbia un diverso domicilio dovuto a motivi di volontariato.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli iscritti AIRE in altri Comuni, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza e fino alla determinazione dell'effettivo numero dei componenti da risultanze anagrafiche dei comuni di residenza e/o da verifiche da parte del nucleo antievasione della P.M. che supporta il servizio tributi, quello di 2 unità.

4. Rientrano nella classificazione delle utenze domestiche i Beb and Breakfast: il calcolo del tributo prende in considerazione la tariffa prevista per la categoria dei nuclei familiari pari a 6 o più componenti.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di



attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con le modifiche introdotte per gli anni 2014 e 2015 nel presente regolamento.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con le modifiche introdotte per gli anni 2014 e 2015 nel presente regolamento.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

02. Cinematografi, teatri

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

05. Stabilimenti balneari

06. Autosaloni, esposizioni

07. Alberghi con ristorante

08. Alberghi senza ristorante

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

10. Ospedali

11. Agenzie, studi professionali, uffici

12. Banche e istituti di credito

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

16. Banchi di mercato beni durevoli

17. Barbiere, estetista, parrucchiere

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

20. Attività industriali con capannoni di produzione

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

23. Birrerie, hamburgerie, mense



24. Bar, caffè, pasticceria
 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
 26. Plurilicenze alimentari e miste
 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
 28. Ipermercati di generi misti
 29. Banchi di mercato generi alimentari
 30. Discoteche, night club
2. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 18 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 19 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro soggetto della famiglia stessa nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;



- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
1. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

Art. 20. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, anche utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal servizio tributi sul sito istituzionale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice identificativo dell'attività elaborato da Ag. Entrate, ISTAT, Unioncamere -ATECO- sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;



d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. In caso di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree o se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

10. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) o da ogni altro dato certo in suo possesso provvedendo a comunicare all'interessato l'avvenuta variazione.

11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

ART. 21

RIDUZIONI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 35% per le utenze poste ad una distanza superiore a 1000 metri.

2. La distanza viene computata tra l'ingresso dell'abitazione o della strada di accesso alla stessa o fabbricato adibito ad uso diverso e il contenitore di raccolta rifiuti più vicino (fino all'attivazione del servizio con il sistema "porta a porta" sull'intero territorio comunale; dall'attivazione di tale sistema tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.);

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in



grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 21 BIS

DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE ATTIVITA' DI AGRITURISMO

- **Attività di agriturismo**

- 1) Le attività di agriturismo saranno inserite nella categoria tariffaria n. 7 "Alberghi con ristorante", eccetto l'attività agrituristica di solo pernottamento con prima colazione che sarà inserita nella categoria tariffaria n. 8 "Alberghi senza ristorante".
- 2) Le tariffe, in considerazione dell'uso non continuativo ma ricorrente, verranno ridotte, nella quota fissa e nella quota variabile, del 25%

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche - Compostaggio

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) per le unità immobiliari ad uso abitativo, non locate nel corso dell'anno, tenute interamente a disposizione o adibite ad uso stagionale o, comunque, destinate ad altro uso limitato e discontinuo nell'anno solare: riduzione del 25%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, fermo restando le verifiche del servizio tributi anche per il tramite del nucleo antievasione della P.M.:
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%;
4. Potranno beneficiare della riduzione Tari tutte quelle utenze domestiche che dispongono nella propria abitazione di un giardino, di un orto o di un parco e che dimostreranno di poter utilizzare il concime organico prodotto.
5. Per ottenere la riduzione è necessario presentare nel periodo dal primo gennaio al 30 giugno dell'anno successivo all'attivazione del compostaggio, apposita comunicazione attestante l'avvenuta attivazione in modo continuativo del compostaggio, corredata dalla documentazione fiscale relativa all'acquisto della compostiera;
6. La riduzione viene applicata dal servizio tributi anche sulla base di apposita relazione di sopralluogo eseguita dal nucleo antievasione della P.M. di concerto con il servizio



ambiente, con decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione di cui al comma che precede, precisando che in caso di comunicazione tardiva (successiva, quindi, al 30 giugno) la riduzione potrà essere applicata solo a partire dall'anno successivo;

7. I soggetti beneficiari devono consentire, previo preavviso telefonico, l'accesso dei funzionari dell'Ente per la verifica del corretto utilizzo delle compostiere, precisando che in caso di mancato o improprio utilizzo il servizio tributi procederà alla revoca del beneficio con recupero della tassa a partire dall'anno di attivazione e, comunque, per tutte le annualità per cui sarà ancora possibile al momento dell'accertamento procedere al recupero a termini di legge.

8. La riduzione non sarà applicata alle utenze domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

ART. 22 BIS MODALITA' DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO

- 1) La riduzione ha effetto a partire dalla data di richiesta la quale deve essere corredata dalla dichiarazione della Società responsabile del servizio di smaltimento che attesti la completa adesione al sistema di compostaggio.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali o ad uso discontinuo ma ricorrente - Compostaggio

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% (attuale) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da DIA/SCIA acquisita a termini di legge dai competenti Organi.
3. Alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%, alla stregua delle utenze domestiche;
4. Potranno beneficiare della riduzione Tari tutte quelle utenze non domestiche che dispongono, nella struttura in cui è svolta l'attività, di un giardino, di un orto o di un parco e che dimostreranno di poter utilizzare il concime organico prodotto.
5. Per ottenere la riduzione è necessario presentare *nel periodo dal primo gennaio al 30 giugno* dell'anno successivo all'attivazione del compostaggio, apposita comunicazione



attestante l'avvenuta attivazione in modo continuativo del compostaggio, corredata dalla documentazione fiscale relativa all'acquisto della compostiera;

6. La riduzione viene applicata dal servizio tributi anche sulla base di apposita relazione di sopralluogo eseguita dal nucleo antievasione della P.M. di concerto con il servizio ambiente, con decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione di cui al comma che precede, precisando che in caso di comunicazione tardiva (successiva, quindi, al 30 giugno) la riduzione potrà essere applicata solo a partire dall'anno successivo;

7. I soggetti beneficiari devono consentire, previo preavviso telefonico, l'accesso dei funzionari dell'Ente per la verifica del corretto utilizzo delle compostiere, precisando che in caso di mancato o improprio utilizzo il servizio tributi procederà alla revoca del beneficio con recupero della tassa a partire dall'anno di attivazione e, comunque, per tutte le annualità per cui sarà ancora possibile al momento dell'accertamento procedere al recupero a termini di legge.

8. La riduzione non sarà applicata alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

9. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 75% ai locali, occupati dagli oratori parrocchiali. La riduzione non è applicabile ai locali destinati alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 24 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

SOGGETTI PASSIVI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE		MISURA PERCENTUALE RIDUZIONE TARIFFA TARI ABITAZIONE PRINCIPALE	REQUISITI OGGETTIVI NOTE
1	Portatori di Handicap grave riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104 - Il beneficio è riconosciuto anche a favore di soggetto passivo diverso dal portatore di handicap grave, purchè la TARI sia riferita all'abitazione principale ove risiede stabilmente il disabile	50%	-Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 posseduta alla data del 1° gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa. - Reddito dei componenti della famiglia del disabile cumulativamente inferiore ad € 15.000,00 (imponibile IRPEF) TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile e i suoi familiari alla data del 1° gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa
2	Idem	40%	-Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 posseduta alla data del 1° gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa. - Reddito dei componenti della famiglia del disabile cumulativamente inferiore ad € 30.000,00 (imponibile IRPEF) TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile e i suoi familiari alla data del 1° gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa
3	Idem	20%	- Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 posseduta alla data del 1° gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il

			disabile e i suoi familiari alla data del 1° gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, a prescindere dal reddito posseduto dai componenti della famiglia del disabile
4	Pensionati facenti parte di nucleo familiare a sé stante (n. 2 pensionati)	40%	TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente i due pensionati alla data del 1° gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, purchè cumulativamente gli stessi abbiano un reddito inferiore a € 18.000,00 (imponibile IRPEF)
5	Pensionato che vive da solo (famiglia mononucleare)	20%	TARI relativa all'abitazione principale ove risiede stabilmente il pensionato alla data del 1° gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, purchè abbia un reddito inferiore a € 9.000,00 (imponibile IRPEF)
6	Pensionato con coniuge a carico in età pensionabile (nucleo familiare sè stante)	40%	TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il pensionato e il coniuge a carico in età pensionabile alla data del 1° gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, purchè cumulativamente gli stessi abbiano un reddito inferiore a € 18.000,00 (imponibile IRPEF)
7	Soggetto che abbia all'interno della propria famiglia almeno 3 figli conviventi minori, disoccupati o studenti.	40%	TARI relativa all'abitazione principale ove risiede stabilmente la famiglia alla data del 1° gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa abbiano un reddito inferiore a € 40.000,00 (imponibile IRPEF) elevato di € 5.000,00 per ogni figlio convivente minore, disoccupato o studente, superiore a tre.
8	Soggetti appartenenti a famiglie composte da almeno 4 componenti	30%	TARI relativa all'abitazione principale ove risiede stabilmente la famiglia alla data del 1° gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa abbiano un reddito inferiore a € 15.000,00 (imponibile IRPEF)
9	Soggetti appartenenti a famiglie composte da almeno 5 componenti	50%	TARI relativa all'abitazione principale ove risiede stabilmente la famiglia alla data del 1° gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa abbiano un reddito inferiore a € 15.000,00 (imponibile IRPEF)

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune).

3. Per usufruire delle agevolazioni l'utente dovrà presentare istanza all'Ufficio tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi su apposita modulistica predisposta dall'Ente, nel termine massimo di scadenza dell'ultima rata dell'anno di riferimento pena decadenza dal beneficio. L'utente è, altresì, obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alle riduzioni entro i termini di presentazione della denuncia di variazione.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai contribuenti che siano in regola con i pagamenti entro le date previste per il versamento Tari degli anni precedenti e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate. Per le annualità successive le agevolazioni saranno applicate ai contribuenti che hanno presentato apposita domanda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 26

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento resta a carico dei contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., come da piano finanziario da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

ART. 27

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica raddoppiata.
 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
 5. Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'art. 14, commi 15 e 17, così come disciplinate dal presente regolamento;
 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
- Gli uffici comunali preposti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e il nucleo anti-evasione della P.M. sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni riscontrate, anche abusive.

ART. 28



TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 29. Poteri del Comune

1. Il funzionario responsabile della TARI, è individuato nel dirigente del settore economico-finanziario. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 30 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate scadenti il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno e il 31 ottobre di ogni anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. **L'eventuale mancata ricezione dell'invito al pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento.**
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo di raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, **sollecito di pagamento e messa in mora per omesso o insufficiente pagamento.** L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e delle sanzioni.



4. L'ufficio tributi, anche nell'ambito dell'attività di sportello, può procedere all'annullamento degli avvisi bonari di pagamento, qualora dovesse accertare la necessità di procedere ad una rettifica degli importi richiesti. In tali casi può provvedere all'immediata generazione di nuovi avvisi che vengono consegnati o recapitati al contribuente.

ART. 30 BIS RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata la tassa il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Tarsu e Tari
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 30 TER VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1 Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 20 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate
- b) richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
- c) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;
- d) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- e) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha



facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni

f) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni e sui versamenti eseguiti dai contribuenti nonché dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

Contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e con le modalità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

2. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

ART. 30 QUATER



CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria

I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO 3 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 31

PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati nel presente regolamento.

ART. 32

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il



periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 33

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. **Per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. **Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. **Per area edificabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. **Nel caso di fabbricato di nuova costruzione** lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.



6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, convertito dalla Legge 2.5.2014, n. 68.

ART. 34 **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. la Tasi è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso/utilizzo; a tal fine, il mese durante il quale il possesso/utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ART. 35 **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 36 **ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.



6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 37 DETRAZIONI


1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente articolo, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi:

ART. 38 RIDUZIONI - ASSIMILAZIONI - ESENZIONI

1. Si applicano le assimilazioni e le esenzioni previste per l'IMU.

ART. 39 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - a. Servizi correlati alla viabilità e trasporti
 - b. Servizi relativi al territorio ed all'ambiente, escluso il servizio rifiuti;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le seguenti voci di costo, alla stregua dei servizi pubblici domanda individuale:
 - *personale;*
 - *beni di consumo e/o materie prime;*
 - *prestazioni di servizi;*
 - *utilizzo di beni di terzi*
 - *trasferimenti;*
 - *imposte e tasse;*
 - *oneri straordinari gestione corrente*
 - *ammortamenti*
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.



ART. 40 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Art. 41 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune in autoliquidazione alla stregua dell'IMU, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

2. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno. Per l'anno 2014 il pagamento sarà eseguito secondo le previsioni recate dal Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2014, n. 132.

3. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedenza o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 42 Poteri del Comune

1. Il funzionario responsabile della TASI, è individuato nel dirigente del settore economico-finanziario. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i



provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 43 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), alle altre norme legislative, nonché al regolamento generale delle entrate.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI - IMU

ART. 44 NORME FINALI - IMU

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per quanto riguarda l'IMU si rinvia alle disposizioni di Legge ed al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____.

